

**ID VIP: 5407** - *Istanza per il rilascio del provvedimento VIA nell'ambito del provvedimento unicoambientale ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativo al progetto per la realizzazione di un impianto eolico composto da 7 aerogeneratori da 4,3 MW per una potenza di 30,1 MW, sito nel Comune di Valva(SA) e le relative opere di connessione nel Comune di Calabritto (AV).*

*Osservazioni ai sensi delle disposizioni di cui al comma 5, art. 24 D. Lgs. 152/2006*

*Distinti saluti*

*Romeo Cuzzo*

**Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale**

**Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:**

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.  
 Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.  
 Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

*(Barrare la casella di interesse)*

II/La Sottoscritto/a **Cuozzo Romeo**

*(Nel caso di persona fisica, in forma singola o associata)*

III/La Sottoscritto/a \_\_\_\_\_

in qualità di legale rappresentante della Pubblica Amministrazione/Ente/Società/Associazione

*(Nel caso di persona giuridica - società, ente, associazione, altro)*

**PRESENTA**

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le **seguenti osservazioni** al

- Piano/Programma, sotto indicato  
 Progetto, sotto indicato.

*(Barrare la casella di interesse)*

**ID VIP: 5407** -Istanza per il rilascio del provvedimento VIA nell'ambito del provvedimento unico ambientale ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativo al progetto per la realizzazione di un impianto eolico composto da 7 aerogeneratori da 4,3 MW per una potenza di 30,1 MW, sito nel Comune di Valva (SA) e le relative opere di connessione nel Comune di Calabritto (AV)-

*(inserire la denominazione completa del piano/programma ( procedure di VAS) o del progetto (procedure di VIA, Verifica di Assoggettabilità a VIA)*

**OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI**

*(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):*

- Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)  
 Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)  
 Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)  
 Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)  
 Altro *(specificare)* \_\_\_\_\_

**ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI**

*(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):*

- Atmosfera
- Ambiente idrico
- Suolo e sottosuolo
- Rumore, vibrazioni, radiazioni
- Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)
- Salute pubblica
- Beni culturali e paesaggio
- Monitoraggio ambientale
- Altro (specificare) **Interferenza delle opere di progetto con unità abitative esistenti**

## TESTO DELL' OSSERVAZIONE

**Ci si riporta alla relazione allegata alla presente specificando che:**

Nel progetto presentato:

1. Non sussiste idonea valutazione relativa alla edificazione (strade, cavidotto, piazzole temporanee e sorvolo aereo) all'interno della fascia di rispetto fluviale pari a 150,00 ml zona questa tutelata paesaggisticamente ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1, art. 142 del D. Lgs 42/2004.
2. Non risulta una idonea valutazione in merito alla edificazione (strada, e torre eolica) all'interno delle zone boscate come definite dal DM 30.03.2015.
3. Non risultano rispettate le misure di mitigazione previste dal D.M. 30.09.2010 dell'aerogeneratore WTG 01 dai fabbricati destinati ad abitazione e deposito individuati con le particelle 225 e 228.

Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ([www.va.minambiente.it](http://www.va.minambiente.it)).

*Tutti i campi del presente modulo devono essere debitamente compilati. In assenza di completa compilazione del modulo l'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare se i dati forniti risultano sufficienti al fine di dare seguito alle successive azioni di competenza.*

## ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso

Allegato 3- Relazione tecnico-legale redatta dall'avv. Vito Nicola Cicchetti e dall'ing. Valeriano Monaco

(inserire numero e titolo dell'allegato tecnico se presente)

Monteforte Irpino 05.04.2022

(inserire luogo e data)

Il/La dichiarante

(Firma)

COMUNE DI VALVA

**OGGETTO:** ID VIP: 5407 -Istanza per il rilascio del provvedimento VIA nell'ambito del provvedimento unico ambientale ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativo al progetto per la realizzazione di un impianto eolico composto da 7 aerogeneratori da 4,3 MW per una potenza di 30,1 MW, sito nel Comune di Valva (SA) e le relative opere di connessione nel Comune di Calabritto (AV)-  
**Osservazioni ai sensi dell'art. 24 comma 5 del D.Lgs. 152/2006**

**DITTA:** CUOZZO ROMEO

I Professionisti incaricati

avv. Vito Nicola Cicchetti  
Avv. VITO NICOLA CICHETTI

ing. Valeriano Monaco



**OGGETTO:** **ID VIP: 5407** -*Istanza per il rilascio del provvedimento VIA nell'ambito del provvedimento unico ambientale ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativo al progetto per la realizzazione di un impianto eolico composto da 7 aerogeneratori da 4,3 MW per una potenza di 30,1 MW, sito nel Comune di Valva (SA) e le relative opere di connessione nel Comune di Calabritto (AV)-*  
**Osservazioni ai sensi dell'art. 24 comma 5 del D.Lgs. 152/2006**

## **1. PREMESSA**

Il signor Romeo Cuzzo, (Committenza), nella qualità di proprietario delle particelle di terreno individuate in catasto del Comune di Valva al foglio 2 particelle 4, 5, 6, 7 38, 34, 43, 49, 52, 53, 61, 225, 228, 237, 238, 258, 259, 260 e 262, conferiva incarico agli scriventi affinché provvedessero alla formulazione di un qualificato parere ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 24, comma 5, del D. Lgs. 152/2006, in relazione al “*Progetto per la realizzazione di un impianto eolico composto da 7 aerogeneratori da 4,3 MW per una potenza di 30,1 MW, sito nel Comune di Valva (SA) e le relative opere di connessione nel Comune di Calabritto (AV)*” proposto dalla ditta Valva Energia s.r.l. Sulla scorta della documentazione fornita dalla Committenza e dagli atti reperibili sul Portale delle Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali VAS-VIA-AIA ([www.va.minambiente.it](http://www.va.minambiente.it)) del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare è stato quindi formulato il parere nei termini tecnici e legali di seguito riportati.

## **2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO**

Il progetto sottoposto a VIA, ai sensi delle disposizioni di cui al D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., rientra nelle categorie di opere di cui all'Allegato II Parte II del medesimo decreto legislativo per la qual cosa lo stesso progetto è soggetto al rispetto delle disposizioni di cui alle norme e/o direttive di rango Comunitario e Nazionale di seguito evidenziate:

### **Normativa Comunitaria**

- Dir. n. 1985/337/CEE del 27-06-1985: “*Direttiva del Consiglio concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati*”.
- Dir. n. 1997/11/CE del 03-03-1997: “*Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati*”.
- Dir. n. 2001/42/CE del 27-06-2001: “*Direttiva del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente*”.

- Dir. n. 2011/92/UE del 13-12-2011: “*Direttiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati*”.
- Dir. N. 2014/52/UE del 16 aprile 2014: “*Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati*”.

### **Normativa Nazionale**

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152: “*Testo Unico in materia ambientale*”.
- D.Lgs. 16.01.2008 n. 4: “*Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale. Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 gennaio 2008, n. 24, S.O.*”.
- DECRETO 30 marzo 2015: “*Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall’articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116*”.
- Allegati al D.Lgs. 16.01.2008 n. IV e IV bis, come modificati ed integrati dall’art. 22 del d.lgs. n. 104 del 2017.
- D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104: “*Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114*”.

### **3. OSSERVAZIONE N. 1: OMESSA VALUTAZIONE DEL RISPETTO DEL VINCOLO PAESISTICO DI CUI ALL’ ART. 142 D.LGS 42/04**

La parte terza del D. Lgs. 42/04 provvede al Capo II, all’individuazione dei beni paesaggistici scindendo di fatto tali beni in due macrocategorie in relazione alle modalità con cui è imposto il vincolo relativo:

1. beni direttamente individuati mediante dichiarazione di notevole interesse pubblico;
2. beni individuati *ex lege*.

I beni tutelati ai fini paesaggistici dalla legge sono individuati in modo specifico al 1° comma dell’articolo 142 del D. Lgs. 42/04 e, tra le aree vincolate che includono ampie porzioni del territorio nazionale, rientrano tra gli altri, oltre ai fiumi e ai torrenti, anche le acque pubbliche iscritte nel T.U. 1775/33 limitatamente alla fascia di rispetto di 150,00 ml misurata dalle sponde del corso d’acqua.

L’art. 1 comma 1 del R.D. n. 1775 del 11.12.1933 “*Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici*”) definisce come pubbliche: “... *Tutte le acque sorgenti fluenti e lacuali, anche se artificialmente estratte dal suolo, sistemate o incrementate, le quali considerate sia isolatamente per la loro portata o per l’ampiezza del rispettivo bacino imbrifero, sia in relazione al sistema idrografico al quale appartengono, abbiano o*

*acquistino attitudine ad usi di pubblico generale interesse ...*”. Il secondo comma del medesimo articolo prevede poi l’iscrizione delle acque pubbliche “... *A cura del Ministero dei lavori pubblici, distintamente per province in elenchi da approvarsi per decreto reale, su proposta del Ministero dei lavori Pubblici, previa la procedura da esperirsi nei modi indicati dal Regolamento ...*”.


In merito poi all’applicabilità del vincolo paesaggistico alle acque fluenti cosiddette “minori”, perché non inquadrabili quali torrenti e/o fiumi soggetti *ex lege* al vincolo paesaggistico in virtù della citata norma, sussiste un granitico orientamento della giustizia penale della Corte Suprema di Cassazione che esclude “...*che il vincolo vigente per le acque fluenti specificate nell’art. 1 della cd. Legge Galasso (oggi trasposta nell’art. 142 del D. Lgs. 42/04 n.d.r.) possa operare anche per le acque pubbliche non iscritte negli elenchi provinciali di cui al RD. N°1775/33 ...*” (ex multis: *Cassazione n. 1091/98, n. 4001/2000 e 44275/2005*). In pratica l’esclusione e/o deroga ai vincoli imposti dall’art. 142 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i. opera quindi, **solo ed esclusivamente**, per i corsi d’acqua minori che non risultano iscritti negli appositi elenchi delle acque pubbliche predisposti dal Ministero dei Lavori Pubblici.

Dall’analisi della documentazione depositata dalla società Valva Energia s.r.l emerge che, come rilevabile dalla lettura del documento **EOL-VA-PD-CPA 01 – Relazione Paesaggistica**, la stessa società sostiene esservi la insussistenza di una interferenza delle opere di cui al progetto del parco eolico con la fascia di rispetto del fiume SELE. Per una migliore economia di ragionamento si riporta lo stralcio della relazione sul punto in questione:

### 3.6.1.2. VINCOLI PAESAGGISTICI "OPE LEGIS"

#### **Art.142 c. 1 lett. a), b), c) del Codice**

Aree di rispetto di 150 metri dalle sponde dei fiumi, torrenti e corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle Acque Pubbliche, e di 300 metri dalla linea di battigia costiera del mare e dei laghi.



**Figura 27: Aree di rispetto acque pubbliche**


Dall’analisi cartografica nessun aerogeneratore ricade in area di rispetto dalle sponde dei fiumi e torrenti iscritti negli elenchi delle acque pubbliche. Solo il cavidotto interrato MT, nel suo percorso attraversa degli areali vincolati. Il progetto prevede, sempre interrimento del cavo e attraversamento dei corsi d’acqua principali con tecnologia TOC, tale da non modificare l’assetto morfologico e paesaggistico delle aree di incisione.

Quanto sostenuto dalla società nel documento progettuale in parola non trova però riscontro concreto con l'effettiva analisi cartografica del progetto, almeno per la parte progettuale che interessa i terreni di proprietà della Committenza.


Nell'elenco delle acque pubbliche, pubblicato sul sito della Regione Campania, vengono definiti i limiti entro i quali si ritiene pubblico il torrente SELE nel tenimento del Comune di Valva come desumibile dallo stralcio di seguito riportato

COMUNE DI VALVA			Pag. - 168 -
N°	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE (o sbocco)	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua.
		<u>1° Elenco - R. D. 07/05/1899</u>	
60	Fiume Sele	Tirreno	Dalla foce al punto ove ripassa definitivamente nella Provincia di Avellino.

Il tratto di acqua pubblica del SELE come delimitato dall'Organo Regionale lambisce la zona dove trovano dislocazione opere relative all'aerogeneratore recante la sigla WTG 01 (torre ed opere connesse) la cui torre è sita, nella previsione progettuale, all'interno della particella 38 del foglio 2 del Comune di Valva. Nella ortofoto con sovrapposizione della mappa catastale che segue viene riportata la dislocazione dell'aerogeneratore WTG 01 e delle opere connesse avendo avuto cura di indicare in rosso le opere di progetto di stretta pertinenza del medesimo aerogeneratore che interessano i terreni di proprietà della Committenza.



Orbene, passando ad analizzare gli elaborati progettuali allegati all'istanza di PUA presentata dalla Società Valva Energia s.r.l. finalizzati alla verifica della sussistenza o meno di una interferenza delle opere di cui al progetto del parco eolico con la fascia di rispetto del fiume SELE emerge che, stante la geometria delle dislocazioni di progetto relative all'aerogeneratore WTG 01 la situazione dei luoghi risulta essere quella riportata nel grafico che segue.



Da quanto riportato nella figura che precede sono di tutta evidenza, contrariamente a quanto sostenuto dalla società Valva Energia s.r.l. le interferenze delle opere di progetto con la fascia di rispetto fluviale di cui al comma 1, art. 142 D. Lgs. 42/2004.

In ragione di quanto rappresentato appare del tutto evidente la non rispondenza degli elaborati progettuali che non rilevano l'interferenza risultando, quindi, privi della necessaria e specifica valutazione degli interessi generali espressamente tutelati *ex lege*.

Le previsioni di cui alle citate disposizioni normative in materia di protezione paesistica, così come più volte sancito dalla giurisprudenza di merito, hanno valore di disposizioni inderogabili adottate dallo

Stato nell'ambito della legislazione di sua competenza esclusiva, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera a), della Costituzione.

Le aree oggetto di tutela sono pertanto vincolate direttamente dalla legge in ragione del loro valore ambientale e geografico e, quindi, senza bisogno di ulteriore certificazione in atti amministrativi comunque denominati. Il vincolo *ope legis* impone pertanto la specifica valutazione degli interessi generali espressamente tutelati e ciò al fine dell'espletamento della relativa procedura di valutazione da parte dell'Autorità competente.


#### **4. OSSERVAZIONE N. 2: ERRONEA VALUTAZIONE DELL'INSERIMENTO DELLE OPERE ALL'INTERNO DELLE ZONE FORESTALI**

Per quanto attiene alla localizzazione del progetto in esame, il DM 30.03.2015 definisce **boschi e/o foreste** “...i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la macchia mediterranea, ed esclusi i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura e gli impianti di frutticoltura e d'arboricoltura da legno di cui al comma 5 ivi comprese, le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure agro ambientali promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione europea una volta scaduti i relativi vincoli, i terrazzamenti, i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi. Le suddette formazioni vegetali e i terreni su cui essi sorgono devono avere estensione non inferiore a 2.000 m<sup>2</sup> e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti. È fatta salva la definizione bosco a sughera di cui alla legge 18 luglio 1956, n. 759. Sono altresì assimilati a bosco i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, di salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale, nonché le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2.000 m<sup>2</sup> che interrompono la continuità del bosco non identificabili come pascoli, prati o pascoli arborati o come tartufighe coltivate...”. Il proponente con riferimento alle aree boscate afferma, come rilevabile dalla lettura del documento **EOL-VA-PD-CPA 01 – Relazione Paesaggistica**, testuale che: “...Per questo aspetto si è fatto riferimento alle aree boscate "bosco" inserite nel tematismo CUAS “Carta uso del suolo agricolo” della regione Campania e nel tematismo “Risorse agroforestali” del PTR Regionale. Dalla cartografia si evince che gli aerogeneratori sono posizionati esternamente alle aree boscate come sopra determinate...Dal sopralluogo effettuato e dai rilievi di dettaglio, si evince che tutte le posizioni individuate per il posizionamento degli aerogeneratori sono prive di alberi e /o vegetazione boschiva; **le strade di nuova realizzazione per le WTG n 4 e n.1 sono interessate da attraversamento boschivo. Per queste aree si prevede il taglio alberi in fase di costruzione e una mitigazione dell'impatto attraverso la ripiantumazione di alberi autoctoni (oliveti) in fase di esercizio, sulle aree di piazzole precedentemente utilizzate per la costruzione delle turbine eoliche...**” A dimostrazione di quanto affermato, il proponente allega una planimetria delle aree boscate che però appare del tutto non in sintonia con quanto riportato nel

documento progettuale **EOL-VA-PD-CPA 03 – Inquadramento programmatico PTCP SA** nel quale la torre WTG01 lambisce le aree a medio grado di biodiversità e di collegamento ecologico. Di seguito lo stralcio delle figure riportate nei due elaborati.



*Area boschi come riportata nella relazione paesaggistica*




#### LE CARATTERISTICHE NATURALI

##### GRADO DI BIODIVERSITÀ

	Aree a potenziale ed elevata biodiversità
	Aree di medio grado di biodiversità e di collegamento ecologico
	Zone cuscinetto con funzione di filtro nei confronti di aree a maggiore biodiversità
	Aree agricole a minore biodiversità
	Aree permeabili periurbane ad elevata frammentazione ecosistemica e paesaggistica
	Aree urbanizzate
	Acque, specchi e corsi d'acqua

*Area boschi come riportata nel PTCP SA*

La contraddizione rilevata è lapalissianamente desumibile dalla foto aerea relativa ai luoghi oggetto di intervento dove risultano plasticamente evidenti le aree boscate così come definite dal DM 30.03.2015 (vedasi area contornata in verde).



In ragione di quanto dedotto, il progetto sottoposto a verifica appare privo di una attenta valutazione dell'inserimento della torre eolica WTG 01 in zone che sia visivamente, che cartograficamente, sono caratterizzate da una forte densità boschiva. **In altre parole, non è stata eseguita alcuna valutazione in merito ai "Buffer" dell'impianto dalle aree boscate il tutto per la verifica del corretto inserimento.** (Delibera G.R.C. 533 del 04.10.2016, Tabella 2: Aree individuate come beni paesaggistici di cui all'articolo 134 di cui alle lettere a), b) e c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)

### **5. OSSERVAZIONE N. 3: ERRONEA VALUTAZIONE DELL'INTERFERENZA DELLE OPERE CON I FABBRICATI ESISTENTI.**

Per quanto attiene alla localizzazione del progetto in esame con riferimento alle distanze dai fabbricati rurali è di tutta evidenza che il progetto è carente di idonea valutazione atteso che i fabbricati individuati dalle particelle 225 e 228 di proprietà della committenza sono interessati seppur parzialmente, dal sorvolo aereo dell'aerogeneratore WTG 01. Da un punto di vista normativo l'Allegato 4 del D.M. 30.09.2010 detta quale "misura di mitigazione" quella secondo cui la distanza minima di ciascun aerogeneratore debba essere non inferiore a mt. 200 dalle "unità abitative munite di abitabilità, regolarmente censite e stabilmente abitate". Orbene sulla questione si è formata granitica giurisprudenza secondo la quale "... la formula normativa connotante l'unità abitativa usata dal D.M. va intesa, in consonanza con i caratteri del diritto di proprietà che ai sensi dell'art. 832 c.c. consente il godimento della cosa in modo pieno senza restringimenti non specificamente previsti dalla legislazione primaria, nel senso in cui, per la normativa secondaria in esegesi, oggetto di tutela sono le unità abitative giuridicamente assentite sotto i profili urbanistico-edilizio e censite e, quindi, suscettibili di essere stabilmente abitate e non, diversamente da quanto assume la società controinteressata, non abitate di fatto. In altri termini, la norma in parola ha escluso dal rispetto delle distanze, in quanto non meritevoli di protezione, i fabbricati che, per abusività costruttive o per diversi profili d'irregolarità, non sono suscettibili di abitabilità per carenza di conformità alla normativa disciplinante il corretto uso del territorio. Invero, la diversa mera lettura della norma non legata logicamente alla ratio ad essa sottesa ed ai principi cardini che legislativamente regolano la proprietà privata, finirebbe col conculcare il diritto di proprietà nelle sue piene intrinseche facoltà consentendo una sorta d'inammissibile diversificato regime sul distinguo tra edificio "abitato" e "non abitato", mentre la suscettibilità abitativa (come per l'immobile non abitato per scelta del proprietario) non fa perdere alcuna facoltà o diritto al proprietario.

S'impone, pertanto, l'interpretazione della normativa del suddetto D.M. secondo i principi della legislazione primaria che, come è noto, è preferibile nelle ipotesi di formule testuali non di univoca lettura e di coerente senso. Nel caso in esame, il fabbricato dei ricorrenti è un'unità immobiliare censita per la quale, come in precedenza si è precisato, è in corso il procedimento di ricostruzione con i benefici economici della legge n. 219/1981 e, comunque, ediliziamente ricostruibile e riparabile anche senza i detti benefici..." (Cfr: TAR Campania (SA) Sez. II n.433 del 5 marzo 2012).

Nel caso che ci occupa le unità immobiliari individuate dalle particelle 225 e 228 sono due vecchie unità abitative e relative pertinenze danneggiate dagli eventi sismici del novembre 1980 ricostruite con

le provvidenze di cui alla legge 219/81 giusta decreto sindacale n. 4928 del 05.08.1987 e successivo decreto sindacale n. 8598 del 16.11.1987. Di seguito vengono riportati il decreto di integrazione del contributo a valere sulla legge 219/81 e ss.mm.ii. e il verbale di concreto inizio dei lavori.

**COMUNE DI VALVA**  
(Provincia di Salerno)  
Prot. N° *8877* Valva li, 20/07/1993  
**RILASCIO AUTORIZZAZIONE PER LAVORI DI RICOSTRUZIONE-RIPARAZIONE  
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI EX LEGGE 219/81**

## IL SINDACO

- VISTA la domanda dei Sig/ri CUOZZO Michele e CUOZZO Lorenzo nati a VALVA rispettivamente il 25/01/1932 e 25/01/1942 residenti a CALABRITTO (AV) alla C/da BRALIA, presentata a questo Ufficio in data 04/05/1987 Prot. N°2737, intesa ad ottenere il Contributo e l'Autorizzazione per eseguire i lavori di RICOSTRUZIONE/RIPARAZIONE dell'immobile ad uso ABITAZIONE/DEPOSITO AGRICOLO danneggiato dal sisma del 23/11/1980 e successivi, sito in questo Comune alla C/da CAPO DI GALLO Foglio N°2 Part/11e N°50/51;
- CONSIDERATO che i vigenti Piani Urbanistici Comunali non ostano al rilascio della richiesta Autorizzazione;
- VISTO il parere N°48/3 espresso in data 08/07/1987 dalla I<sup>a</sup> Commissione istituita ai dell'Art°14 della Legge 219/81 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il decreto sindacale del 16/11/1987 Prot. N°8598 con cui, in mancanza di disponibilità finanziaria, si indicava in via provvisoria il contributo integrativo di f.82.366.532 (OTTANTADUEMILIONITRECENTOESSANTASEMILACINQUECENTOTRENTADUELIRE);
- VISTO il D.L. N°173/88 convertito, con modificazioni, nella Legge 26/07/1988 N°291;
- VISTI gli Artt.9 e 10 della Legge 219/81 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 1990 N°76;
- VISTA la deliberazione C.I.P.E. del 07/06/1993;
- VISTA la delibera di Consiglio Comunale N°65 del 14/09/1993, esecutiva ai sensi di legge;

## ASSEGNA

## FATTI SALVI EVENTUALI DIRITTI DI TERZI

Al Sig/ri CUOZZO Michele e CUOZZO Lorenzo nati a VALVA rispettivamente il 25/01/1932 e 25/01/1942 il contributo di f.82.366.532 (OTTANTADUEMILIONITRECENTOESSANTASEMILACINQUECENTOTRENTADUELIRE), quale integrazione del contributo assegnato il 05/08/1987 Prot. N°4928. -

1

**COMUNE DI VALVA**  
(Prov.di Salerno)  
ZONE TERRENOTATE - LEGGE 14 maggio 1981 n.219  
Prot.n. 2910 li - 2 DIC. 1987

OGGETTO : Certificato di inizio lavori relativo alla ditta Cuozzo Michele e Cuozzo Lorenzo

## IL SINDACO

VISTO il provvedimento sindacale n.4928... del 05/08/1987..... con cui si concedeva alla ditta Cuozzo Michele e Lorenzo residenti in Calabria, alla c.da Bralia..... un contributo di lire 87.930.163..... VISTO il provvedimento sindacale n.8598... del 16/11/1987..... con cui si rettificava l'importo originario fissandolo in lire 170.296.695... (centosettantamilioniduecentonovantaseimilacentonovantacinque....) per la ricostruzione di una abitazione e le pertinenze agricole.....

PRESO ATTO della denuncia di inizio lavori presentata dall'interessato e confermata dal sopralluogo tecnico eseguito dall'Ing. Giovanni Sabato in data 17/11/1987,

VISTO l'art.15,lett.a della legge 14/5/81,n.219 che subordina l'erogazione del 25% del contributo alla presentazione del certificato di inizio lavori

## CERTIFICA

che i lavori di cui in premessa risultano regolarmente iniziati in data 17/11/1987.

IL SINDACO  
(Prof. Michele FIGLIULO)  
*Michele Figliulo*  
Accertato il diritto e vista la regolarità della documentazione esibita dai Sigg. Cuozzo Michele e Lorenzo nati rispettivamente a Valva il 25/01/1937 e il 25/01/1942 - si paghi la somma di lire 42.574.174 (quarantaduemilionicinquecentosettantaquattromilacentosettantaquattrolire)

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dott. Giovanni MOSCATELLO)  
*Giovanni Moscatello*

IL SINDACO  
(Prof. Michele FIGLIULO)  
*Michele Figliulo*

UTC-ca250432.11

1

Il progetto di ricostruzione prevedeva la realizzazione non solo delle unità abitative ma anche la ricostruzione delle unità pertinenziali secondo le consistenze previste dalla citata legge. Per i fabbricati in parola, dall'epoca del rilascio del titolo edilizio abilitativo alla costruzione non sono intervenute autorizzazioni e/o altri titoli che hanno consentito la loro mutazione di destinazione d'uso per la qual cosa il loro censimento al NCEU nella classe catastale C2 (depositi) deve intendersi avvenuto in difformità al titolo edilizio legittimante. In ragione di ciò e dell'orientamento giurisprudenziale ormai costante riportato in precedenza è di tutta evidenza che l'erroneo censimento non può *ex se* escludere i fabbricati in parola dal rispetto delle distanze, in quanto meritevoli di protezione perché giuridicamente assentiti sotto i profili urbanistico-edilizio e in ogni caso censiti, suscettibili di essere stabilmente abitati.

## 6. CONCLUSIONI

Sulla scorta della documentazione sottoposta all'attenzione degli scriventi e delle conseguenti considerazioni espresse emerge che nel progetto presentato:

1. Non sussiste idonea valutazione relativa alla edificazione (strade, cavidotto, piazzole temporanee e sorvolo aereo) all'interno della fascia di rispetto fluviale pari a 150,00 ml zona

questa tutelata paesaggisticamente ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1, art. 142 del D. Lgs 42/2004.

2. Non risulta una idonea valutazione in merito alla edificazione (strada, e torre eolica) all'interno delle zone boscate come definite dal DM 30.03.2015.
3. Non risultano rispettate le misure di mitigazione previste dal D.M. 30.09.2010 dell'aerogeneratore WTG 01 dai fabbricati destinati ad abitazione e deposito individuati con le particelle 225 e 228.

Tanto gli scriventi dovevano per l'espletamento dell'incarico ricevuto.

Vallata 05 aprile 2022

### I Professionisti

*avv. Vito Nicola Cicchetti*  
**Avv. VITO NICOLA CICHETTI**



*ing. Valeriano Monaco*  
**VALERIANO MONACO**

